



# COMUNE DI VOLVERA

10040 - Città Metropolitana di TORINO

[www.comune.volvera.to.it](http://www.comune.volvera.to.it) - [urp@comune.volvera.to.it](mailto:urp@comune.volvera.to.it)

## COMUNICATO

**Prot. n. 1219 del 27 gennaio 2016.**

### **Invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) delle spese sanitarie anno 2016 entro il 31 gennaio 2017. Termine prorogato al 9 febbraio 2017.**

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014, sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel corso del 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Agenzia delle Entrate sono più volte intervenuti per individuare i soggetti obbligati, i dati da inviare e le modalità operative relative a tale adempimento. In particolare si rammenta che:

- con il Decreto MEF 2 agosto 2016 e il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2016 sono state "ridefinite" le modalità di trasmissione/utilizzo dei dati anno 2016, confermando sostanzialmente quanto precedentemente previsto;
- con il Decreto 1° settembre 2016 il MEF ha esteso l'adempimento in esame a "parafarmacie", psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari;
- con il Provvedimento 15 settembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha di fatto esteso le modalità di accesso/consultazione/opposizione/conservazione dei dati già previste dal citato Provvedimento 29 luglio 2016 ai dati "trattati" dai nuovi soggetti obbligati;
- con il Decreto 16 settembre 2016 il MEF ha fornito le specifiche tecniche necessarie per l'invio telematico dei dati e definito le modalità operative (invio diretto o tramite un soggetto delegato, opposizione all'utilizzo dei dati, ecc...), che ricalcano quanto disposto per i soggetti già obbligati;
- con il recente Decreto 14 dicembre 2016 il MEF ha apportato alcune modifiche ai dati che devono essere trasmessi, con particolare riferimento alle spese per medicinali ad uso veterinario e alle spese per i "dispositivi medici" degli ottici.

Alla luce di quanto sopra si riepilogano i soggetti obbligati ad assolvere l'adempimento in esame nonché i dati da trasmettere **entro il prossimo 31 gennaio 2017, termine prorogato al 9 febbraio 2017** con Provvedimento n. 17731 dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 25 gennaio 2017, considerando anche quanto chiarito dal STS tramite le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet.

#### **SOGGETTI OBBLIGATI**

Ai sensi del comma 3 del citato art. 3, così come risultante a seguito delle modifiche apportate dai Decreti sopra richiamati, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al STS sono:

- farmacie pubbliche e private;

- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari;
- medici e odontoiatri;
- esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), del D. Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, D. L. n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie");
- iscritti all'Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all'Albo degli infermieri, di cui al D. M. n. 739/94;
- iscritti all'Albo delle ostetriche/i, di cui al D. M. n. 740/94;
- iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D. M. n. 746/94;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, commi 7 e 13, del D. Lgs. n. 46/97;
- iscritti all'Albo dei veterinari; in tal caso l'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal D. M. n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

**SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO AL "STS" DEI DATI SANITARI – anno 2016  
entro il 31 gennaio 2017 – prorogato al 9 febbraio 2017**

medici, odontoiatri, farmacie, A.S.L., aziende ospedaliere istituti di ricovero a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari



- ❖ parafarmacie
- ❖ psicologi
- ❖ infermieri
- ❖ ostetriche/i
- ❖ tecnici sanitari radiologia medica
- ❖ ottici
- ❖ veterinari

In merito si evidenzia, infine, che:

- fisioterapisti/massofisioterapisti e logopedisti non sono ricompresi in nessuna delle figure sopra elencate e, quindi, gli stessi risultano ancora esclusi dall'invio dei dati al STS, ferma restando la detraibilità IRPEF delle spese sostenute per le prestazioni rese da detti soggetti in quanto rientranti nell'elenco delle figure professionali sanitarie di cui al D. M. 29 marzo 2001;
- rientrano tra i soggetti obbligati anche le strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari ancorché non accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (lo scorso anno l'invio dei dati era richiesto soltanto alle strutture accreditate).

L'Amministrazione Comunale